



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

**VISTO** il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con s.m.i dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con "le pertinenze

*destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)”;*

**VISTO** il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, *“l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a € 2.500 (duemilacinquecento)”*;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui per l’anno 2021;

**CONSIDERATO** che l’Istituto nazionale di statistica, riscontrando l’apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 7157 in data 16 ottobre 2020, che per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al - **0,6%** e, con nota prot. n. **8426** in data 27 novembre 2020, che l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al - **3,1 %**

**VISTO** che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal **1° gennaio 2021**, è pari a - **1,85 %**

## **DECRETA**

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2021, **applicando la riduzione dell’uno virgola ottantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2020.**

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021.

4. La misura minima di canone è di € 2.500 (duemilacinquecento) a decorrere dal 1° gennaio 2021 prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126

5 La misura minima di € 2.500 (duemilacinquecento) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Tale misura dovrà essere aggiornata annualmente con l'indice ISTAT ma solo in aumento e non in diminuzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Di Matteo  
F.to digitalmente